

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Tra nato/a a il domiciliato/a
.....il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della
salute nella sua qualità di
Presidente.....

e

il/la dott./dott.ssa, nato/a a il residente a
..... Via n. (C.F.), nominato direttore della
Società della salute con decreto n..... del, adottato su
proposta della giunta esecutiva (.....estremi della delibera) e d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 71 novies legge regionale 24 febbraio 2005, n.40:

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1 - Il/La dott./dott.ssa si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di direttore della società della salute previste dall'art.71 novies, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40.

Art. 2

1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli atti costitutivi della società della salute, il direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla Giunta esecutiva della SdS con propria deliberazione, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio di responsabile di zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL TC.

2 - Il direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la società della salute corrisponde al direttore un compenso annuo onnicomprensivo di Euro, al lordo di oneri e ritenute di legge, determinato , ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda USL. Al compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della Legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della Legge Regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro annui, e, pertanto, lo stesso è rideterminato in euro, al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di €. 3.615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 61 comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6 comma 3, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di

essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1 - L'incarico ha durata di quattro anni a decorrere dal 01.07.2025 al 30.06.2029.

2 - Ai sensi dell'ar. 71 novies, comma 3 bis, della l.r. 40/2005 non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni..

3 - Il direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la giunta esecutiva della SdS Valdinevole per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.

4 - Annualmente, la Giunta esecutiva della SdS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propria deliberazione.

5 - Il Presidente della SdS risolve il contratto con il direttore della SdS in caso di inconferibilità dell'incarico, qualora accertata ex post, o qualora sopravvengono:

a) alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;

b) gravi motivi;

c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

6 - E' considerato grave motivo il mancato rispetto del budget di cui al comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2021 n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

1 - In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, il contratto è risolto e nulla è dovuto al direttore a titolo di indennità di recesso.

Art. 6

1 - Ove il direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la società della salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

2 - In caso di condanna del direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la società della salute ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio

Art. 7

1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa regionale si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.

2 - Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

1 - Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società della salute.

Art. 9

1 - Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del/della dott./dott.ssa

.....

IL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA' DELLA SALUTE
(.....)

IL DIRETTORE NOMINATO
(.....)

APPROVAZIONE ESPRESSA Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

IL DIRETTORE NOMINATO

(.....)

Pescia, li.....

Pescia, li.....

